



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

ORDINANZA N°18 del 12/05/2026

OGGETTO: Divieto temporaneo di sosta e circolazione veicolare in via San Vito, dalle ore 07.30 alle ore 18:00 nei giorni dal 13.05.2026 al 29.05.2026 e comunque fino al termine dei lavori di sostituzione delle condotte idriche.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

VISTA l'autorizzazione dell'UTC n.1931 del 12/05/2026, rilasciata alla Acquedotto Lucano relativa ai lavori di "SCAVO PER SOSTITUZIONE CONDOTTE AMMALORATE IN VIA SAN VITO";

VISTA la comunicazione della ditta Santoro Srl, in qualità di ditta esecutrice dei suddetti lavori;

CONSIDERATO che i lavori interesseranno via San Vito nei giorni dal 13.05.2026 al giorno 29.05.2026, salvo esigenze tecniche che potrebbero sopraggiungere durante lo svolgimento dei lavori;

RAVVISATA la necessità di regolare il traffico veicolare per garantire il regolare svolgimento dei lavori di cui sopra;

VISTO l'art.7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R.16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle competenze dei responsabili;

ORDINA

Il divieto di circolazione e di sosta veicolare in via San Vito dalle ore 07:30 alle ore 18:00 nei giorni dal 13.05.2026 al 29.05.2026 e comunque fino al termine dei lavori.

AVVERTE

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

DISPONE

- *Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).*
- *Che la ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori provveda, a propria cura e spese, ad apporre la segnaletica mobile e di cantiere per tutta la durata dei lavori.*
- *Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:*
 - *Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);*
 - *Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);*
 - *Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ).*

Rapone, 12/05/2026

**Il Responsabile dell'UTC
(Arch. Maurizio Stefano Di Toro)**



Maurizio Di Toro